



ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 21.3

**“ECCEZIONALE AIUTO TEMPORANEO ALLE MICRO E PMI
CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI FLORICOLI PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA
CRISI COVID-19”**

ANNUALITÀ 2020

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1 Finalità e obiettivi.....	3
1.2 Dotazione finanziaria.....	3
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	4
2.2 Condizioni di accesso.....	4
3. Intensità del sostegno.....	6
4. Cumulabilità'.....	6
5. Localizzazione delle attività.....	6
6. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	6
7. Concessione e liquidazione dell'aiuto.....	7
8. Impegni del beneficiario.....	7
9. Controlli e ispezioni.....	8
10. Sanzioni.....	8
11. Tempistica e fasi del procedimento.....	8
12. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati).....	9
13. Responsabile del procedimento.....	9

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 21.3 – “Eccezionale aiuto temporaneo alle Micro e PMI che operano nel settore della trasformazione dei prodotti floricoli particolarmente colpite dalla crisi COVID-19” di cui all’art. 39 ter del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ha la finalità di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera floricola destinata alla trasformazione, tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, attraverso il pagamento di una sovvenzione, sulla base di un importo forfettario, volta a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

E’ stato elaborato in coerenza con le norme unionali, con la proposta di modifica del “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” versione 8.1, in corso di negoziazione con la Commissione Europea (di seguito “PSR”), le “Direttive” approvate con DGR n. 1218 del 07/09/2020 e ss.mm.ii, le “Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento – versione 4.01” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 06 dicembre 2019 (di seguito “Disposizioni Comuni”) e ss.mm.ii e le “Disposizioni Specifiche per l’Attuazione della sottomisura 21.3 - annualità 2020”.

Il settore floricolo della Toscana è stato investito dalle gravi problematiche derivanti dalla necessità di affrontare l’emergenza Covid 19, in particolare per le disposizioni riguardanti le forti limitazioni alla circolazione delle persone che hanno decretato un fermo dei mercati ed una interruzione quasi totale delle vendite con danni enormi per l’intero comparto, anche della trasformazione. Questa situazione di crisi si è manifestata proprio nel periodo dell’anno nel quale si concentrano le maggiori fasi di produzione, vendita e trasformazione (fine inverno – inizio primavera), con un blocco della filiera che ha colpito – di conseguenza - in maniera significativa anche i trasformatori floricoli.

Le domande di aiuto e di pagamento nell’ambito del presente procedimento coincidono e sono identificate di seguito con il termine domande.

Dette domande sono ammesse a finanziamento subordinatamente alle risultanze dell’iter di negoziazione con la Commissione Europea delle modifiche alla versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana e alla successiva loro approvazione con decisione della Commissione stessa (di seguito “PSR”).

L’approvazione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse e la concessione dell’aiuto è condizionato ai seguenti presupposti:

- approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica sopra citata;
- eventuali modifiche che debbano essere recepite nel presente bando a seguito dell’approvazione della suddetta proposta di modifica;
- svolgimento delle verifiche imposte dalle normative vigenti.

L’Amministrazione avverte che, qualora i presupposti sopra indicati non si realizzino in tempo utile per rispettare i tempi stabiliti dall’articolo 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, il presente bando sarà revocato e le domande eventualmente pervenute saranno archiviate.

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **100.000,00 euro**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

I beneficiari devono essere PMI che operano in attività di trasformazione dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato appartenenti al settore di intervento "prodotti della floricoltura" che hanno sede operativa in Toscana e non operano nella produzione primaria.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno e per poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. di non avere ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per la medesima tipologia di aiuto (perdita di fatturato calcolata per il periodo di riferimento di cui al successivo paragrafo 3); il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulla medesima tipologia di aiuto, prima dell'assegnazione dell'aiuto a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto;
2. essere in possesso del codice ATECO 01.63.00 "Attività che seguono la raccolta" al 31 dicembre 2019 e non avere contemporaneamente i codici ATECO 01.19.10 (coltivazione fiori in pieno campo), 01.19.20 (coltivazione fiori in coltura protetta) e 01.30.00 (riproduzione delle piante) che sono esclusi;
3. essere ancora in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno;
4. possedere il codice ATECO 01.63.00 anche al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) devono essere posseduti e sono verificati prima dell'adozione del decreto che approva l'elenco delle domande ammesse al sostegno.

5. Essere una piccola e media impresa come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014 (requisito autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii);
6. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
8. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di

pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25 ottobre 2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

1. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septiesse del D. Lgs 231/2001);
 2. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
 3. gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs 81/2008);
 4. reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs 345/1999);
 5. reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D. Lgs 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582.26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
9. essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

I requisiti di cui ai 5), 6) 7) 8) e 9) devono essere posseduti e sono verificati prima dell'approvazione dell'elenco di liquidazione dell'aiuto.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui ai punti da 1) a 9) porta all'esclusione della domanda e alla decadenza dall'aiuto, fatto salvo quanto segue:

- Punto 7 (DURC): Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario. ARTEA provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.
- Punto 8 (condanne penali): E', invece, sospeso, ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione di G. R. n. 23 del 3/2/2020, il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti nel punto medesimo o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza passata in giudicato, il contributo è revocato. In domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal Responsabile del Settore competente.

3. Intensità del sostegno

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna impresa è modulato sulla base dei criteri di seguito riportati.

L'importo massimo del sostegno erogabile, una tantum, non supera 50.000 EURO per beneficiario e non può, comunque, essere superiore alla perdita di fatturato relativo alla trasformazione dei prodotti floricoli subita dall'impresa richiedente nel periodo marzo - aprile 2020, in confronto al medesimo periodo del 2019.

Per le imprese che hanno avviato l'attività dopo il primo gennaio 2019 non si procede alla verifica della perdita di fatturato, tale requisito deve essere autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Sulla base delle domande ammissibili e relativi importi massimi concedibili, qualora la dotazione finanziaria risulti insufficiente, l'ammontare della sovvenzione sarà diminuito proporzionalmente all'entità delle risorse disponibili, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un aiuto a tutte le imprese la cui domanda è risultata ammissibile.

Il sostegno viene quindi determinato, entro la soglia massima di euro 50.000,00, considerando la perdita di fatturato subita nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 riferito alla trasformazione di prodotti floricoli, calcolata in base al confronto tra la sommatoria degli importi delle fatture od altri documenti fiscali comprovanti la vendita dei suddetti prodotti nel periodo Marzo-Aprile 2019 e quella delle analoghe fatture od altri documenti fiscali comprovanti la vendita di detti prodotti nel periodo Marzo-Aprile 2020.

Per la quantificazione dei fatturati bimestrali da confrontare, deve essere considerato il "momento impositivo" ovvero il momento in cui si effettuano le operazioni e in cui sorge l'obbligo di fatturazione (vedi anche circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 14/4/2020 2.2.5 quesito n. 5 e n. 15/E del 13/6/2020).

Gli importi relativi al fatturato nei periodi di riferimento, sono autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii e sono controllati in sede di verifica prima dell'approvazione dell'elenco di liquidazione.

4. Cumulabilità

L'aiuto concesso/erogato ai sensi del presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali riferiti alla medesima tipologia d'aiuto (perdita di fatturato calcolata per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3)

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio ed al recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

5. Localizzazione delle attività

Le attività di trasformazione dei prodotti floricoli che beneficiano degli aiuti previsti dal presente bando devono essere svolte in una sede operativa all'interno del territorio regionale della Toscana.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Il soggetto deve presentare la domanda **a decorrere dal 23/10/2020 ed entro le ore 13.00 del 11/11/2020.**

Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente ha diritto a percepire una sola sovvenzione indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di ARTEA su cui svolge le attività oggetto del presente bando. Ne consegue che ogni richiedente, sul presente bando, può presentare una sola domanda.

In sede di presentazione della stessa il richiedente dovrà indicare l'UTE/UPS su cui intende richiedere la sovvenzione. Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

7. Concessione e liquidazione dell'aiuto

Il Dirigente responsabile del Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, procederà alla approvazione dell'elenco delle domande di sostegno ammesse entro il 31/12/2020 in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico" e da altre banche dati.

L'atto che approva il suddetto elenco dei beneficiari approva anche l'elenco delle domande non ammissibili con la relativa motivazione.

Il Decreto di approvazione della graduatoria e l'elenco allegato saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.regione.toscana.it.

La notifica della finanziabilità delle domande a seguito dell'approvazione del suddetto elenco non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito della Regione Toscana e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

Il Dirigente responsabile del Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, dopo aver effettuato i controlli previsti prima della liquidazione dell'aiuto, procederà all'approvazione dell'elenco di liquidazione che sarà trasmesso ad ARTEA affinché possa procedere ad effettuare i pagamenti entro il 30/06/2021.

8. Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda, il richiedente, si impegna, pena la decadenza del sostegno, a:

- a) nel caso di ammissione a contributo della domanda, non richiedere altri aiuti di natura regionale, nazionale o unionale che hanno la stessa finalità del presente bando ovvero quella di fornire liquidità immediata e diretta all'azienda;

- b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni nel termine perentorio stabilito dalla Regione nella richiesta della suddetta documentazione;
- c) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- d) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- e) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- f) rispettare le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli enti/organismi competenti.

9. Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette ai controlli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10. Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017.

11. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
1	Presentazione della domanda	Richiedente	Entro le ore 13.00 del 11/11/2020
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
3	Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
4	Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	Regione Toscana	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
5	Approvazione dell'elenco delle domande ammesse e concessione dell'aiuto e approvazione elenco delle domande non ammesse	Regione Toscana	Entro il 31/12/2020 (*)
6	Istruttoria di pagamento	Regione Toscana	Entro i termini utili per consentire l'autorizzazione al pagamento
7	Elenchi di liquidazione	Regione Toscana	Entro i termini utili per consentire l'autorizzazione al pagamento
8	Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro il 30/06/2021
9	Domande a controllo in loco	ARTEA	Tali controlli, ove necessari, sono eseguiti per quanto possibile prima dell'autorizzazione al pagamento.
10	Controlli ex post	ARTEA	Tali controlli sono successivi al pagamento

(*) l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse e la concessione dell'aiuto è condizionato ai seguenti presupposti: 1) approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica di cui al paragrafo "Finalità e obiettivi"; 2) eventuali modifiche che debbano essere recepite nel presente bando a seguito dell'approvazione della suddetta proposta di modifica; 3) svolgimento delle verifiche imposte dalle normative vigenti. L'Amministrazione avverte che, qualora i presupposti sopra indicati non si realizzino in tempo utile per rispettare i tempi stabiliti dall'articolo 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, il presente bando sarà revocato.

12. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali del soggetto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.
I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la conclusione di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) il Dirigente del Settore "Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- b) il Dirigente del Settore di ARTEA "Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali", per ciò che attiene l'autorizzazione al pagamento ed ai controlli di cui al precedente paragrafo "Controlli ed ispezioni".

Per informazione si consultino le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.